

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI”



Verbale di assemblea straordinaria n° 2/2023

In data 30 dicembre 2023, alle ore 9,30, presso la sede sociale dell'Associazione, via n. Can. Giorda n. 3, Comune di Virle Piemonte (TO), regolarmente convocata dalla Presidente signora Giuseppa Patti, si è tenuta l'assemblea straordinaria dell'Associazione Compagnia Artisti e Autori, come previsto e regolamentato dallo statuto all' art.15 e come da decisione deliberata in sede assembleare del 9 dicembre scorso. In tale occasione l'Assemblea degli associati incaricava la Presidente di far predisporre un nuovo statuto riportante tutti gli adeguamenti al D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore anziché limitarsi ad approvare le modifiche e gli aggiornamenti apportati al vecchio statuto, onde evitare che restassero riferimenti e disposizioni non conformi al Decreto citato e fissava la nuova Assemblea per la data odierna:

ORDINE DEL GIORNO: 1) Approvazione nuovo statuto associativo con gli aggiornamenti e le disposizioni previste dal DLgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, in ottemperanza a quanto richiesto dagli Uffici Regionali ai fini dell'iscrizione nel R.U.N.T.S.

2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari. Viene eletto ed assume la presidenza dell'assemblea il Signor Giovanni Soddu che propone come segretario verbalizzante il Signor Michele Tessitore che accetta.

Verificando che sono presenti n. 8 associati su 10 regolarmente iscritti al 30 Novembre 2023 (presenti in sede: Giuseppa Patti, Giovanni Soddu, Annarita Soddu, Michele Tessitore, Mannone Paola, Elena Viglione; presenti in video-chat con whatsapp: Ruggiero Marino (Torino) e Soddu Antonella Patrizia (Marsala – TP), assenti i soci Alberto Filippis (Genova) e Maria Soddu (Veroli – FR). Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto associativo vigente art. 19 per la validità dell'assemblea straordinaria. Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

1- Approvazione nuovo statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola la Presidente dell'Associazione Signora Giuseppa Patti, la quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto: - Poiché la Compagnia Artisti e Autori nasce nel 2010 già come associazione di promozione sociale, a seguito dell'emanazione del DLgs 117/2017, si è rilevata l'esigenza normativa, pena la trasformazione ad associazione semplice, dell'iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore.

Il 20 ottobre 2023 il Consiglio Direttivo ha predisposto, ed inviato i documenti necessari all'Ufficio Regionale del RuntS. Il 20 di novembre perveniva una comunicazione, con prot. 413/2023C/A22000A – data invio - dall'ufficio Regionale del RuntS, che sottolineava una serie di criticità ostative all'accoglimento dell'istanza di iscrizione. Di fatto, poiché lo statuto non risultava conforme agli articoli di riferimento del DLgs. 117/2017, all'Associazione veniva richiesto di provvedere alle necessarie rettifiche con registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ed all'invio dello statuto aggiornato all'Ufficio Regionale del RUNTS.- Il Segretario verbalizzante legge la comunicazione dell'Ufficio del RuntS del Piemonte soffermandosi sulle criticità rilevate e sulla disposizione di organizzare l'ente come Associazione di Promozione Sociale di cui all'art. 35 e seg. del Codice del Terzo Settore. Tale documento verrà depositato agli atti dell'Associazione e consultabile dai soci che volessero prenderne ulteriore visione. Al termine della presentazione delle varie criticità e dei relativi riferimenti al DLgs 117/2017 il Presidente informa che, come da incarico ricevuto di far predisporre un nuovo statuto, il documento è stato elaborato secondo i modelli standard forniti sul sito del Ministero (MISE) e in base anche alla consulenza fornita dalla Segreteria della rete associativa cui l'associazione è iscritta per l'anno 2023/ 2024.

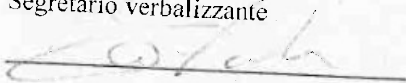
Si procede quindi alla lettura integrale, articolo per articolo, del nuovo statuto proposto ed elaborato a norma del DLgs 117/2017 e composto da n. 35 articoli. Segue un breve dibattito durante il quale la signora Patti illustra le varie attività, sia in termine normativo facendo riferimento all'art. 5 del CTS sia con riferimento a ciò che l'Associazione ha realizzato in passato e si prevede possa continuare a realizzare in futuro, oltre ad illustrare quali nuove iniziative sono state inserite nello statuto, senza comunque variare le finalità sociali della stessa associazione. Al termine della discussione il presidente dell'Assemblea, Signor Soddu Giovanni, dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato. La votazione si tiene con voto palese. L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto associativo nella sua integrità e di porlo in Allegato A) al presente verbale. L'Assemblea con voto unanime conferisce anche l'incarico alla Presidente dell'Associazione, Signora Giuseppa Patti, di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di darne comunicazione agli Uffici Regionali competenti e a tutti gli enti e/o uffici interessati.

L'Assemblea autorizza inoltre, con voto unanime, la Presidente dell'Associazione, Signora Giuseppa Patti, ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti l'esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al DLgs 117/2017 per il perfezionamento dell'iscrizione.

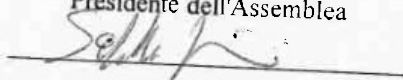
2) varie ed eventuali.

Al secondo punto - Varie ed eventuali, il Presidente dell'Assemblea prende nota che nessuno avanza richieste di discussione e null'altro essendoci da deliberare, dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo e non intervenendo nessuno e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13,20. Il Presidente dell'Assemblea e il Segretario verbalizzante sono incaricati di sottoscrivere il presente verbale e si richiede la firma del Presidente dell'Associazione per la ratifica a norma dell'art. 20 dello statuto vigente, disponendone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario verbalizzante

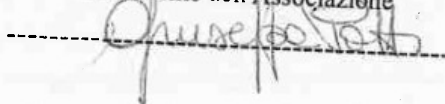


Presidente dell'Assemblea



per ratifica

Il Presidente dell'Associazione



Agenzia delle Entrate
OP Lodi, Torino - Ufficio Entrate Unificate
Registrazione GEN 2024
Ricevuto 3 Cod. 118
ESSENTE





Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"

Art. 1 – Costituzione - Denominazione - È costituita, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C. e dell'art. 35 e ss. del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'associazione "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI – Associazione di Promozione Sociale" abbreviata in "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - A.P.S." che, da questo punto in poi sarà denominata semplicemente Associazione. L'Associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 del D.P.R. 917/186 e s.m.i. L'Associazione altresì ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000 e successive modifiche nonché del D.Lgs. n. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore" ed è organizzata ai sensi dell'art. 35 e seguenti dello stesso D.Lgs. 117/2017. L'associazione potrà, tuttavia, procedere alla eventuale richiesta dell'acquisto della personalità giuridica come previsto, anche, dall'art. 22 D.Lgs. 117/2017, su proposta dell'Organo direttivo e delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2 – Iscrizione al R.U.N.T.S. e Affiliazione - A)- L'Associazione dovrà richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (R.U.N.T.S.) così come disciplinato dagli art. 45 e ss. Del D.Lgs. 117/2017. La mancata iscrizione al RUNTS (o registri equipollenti) comporta l'impossibilità del sodalizio di configurarsi quale Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore con conseguente trattamento quale associazione semplice a norma del Codice Civile. Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al D.Lgs. 117/2017, o eventuali registri equivalenti, la denominazione sociale sarà "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI". La definizione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo "A.P.S." e la definizione di Ente del Terzo Settore (ETS), saranno integrati automaticamente nella denominazione, senza ulteriori delibere o formalità, e diverranno spendibili nei rapporti con i terzi e pubblicamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, con effetto dall'iscrizione nel RUNTS o registro equivalente ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 117/2017. B)- L'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti Nazionali nonché alle Reti associative locali e/o nazionali, i cui Statuti e Regolamenti s'impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati, collaboratori e volontari.

Art. 3 – Sede - L'Associazione ha sede in **Via Can. Giorda n. 3** nel comune di **Virle Piemonte** in provincia di **Torino**. L'Associazione potrà trasferire la sede sociale su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifiche al presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Finalità sociali - Lo spirito e la prassi dell'Associazione, derivano da principi di onestà, chiarezza e trasparenza, democraticità e solidarietà, trovando origine e ispirazione nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, etica, sociale, culturale e spirituale della persona. L'Associazione è un Ente non commerciale che non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche sociali. L'Associazione ha per scopo esclusivo o principale una o più attività di interesse generale per il perseguire, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di: **a)**-contribuire a dare attuazione agli articoli 2 – 3 - 4 – 9 – 18 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana; **b)**-consentire ai propri associati e ai cittadini in

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale **"COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"**

genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita; c)-sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, anche valorizzando, ove necessario, il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa; d)-favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al Titolo II del presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo principale o prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari, tesserati o di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art. 5 – Le attività dell'Associazione - L'Associazione esercita ed organizza le sue attività in conformità a quanto previsto dagli art. 5 – 6 -7 del D.Lgs 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo settore, o altri soggetti pubblici o privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture o locali.

Art. 6 – Attività di interesse generale (art. 5 – comma 1 - Dlgs 117/2017) - L'Associazione si propone di perseguire le finalità innanzi indicate - civiche, solidaristiche e di utilità sociale - attraverso lo svolgimento delle seguenti di attività di interesse generale, in via principale o prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari, tesserati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- ◆ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. d)** del D.Lgs3 luglio 2017, n. 117;
- ◆ interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. e)** del D.Lgs3 luglio 2017, n. 117, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- ◆ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. f)** del D.Lgs3 luglio 2017, n. 117;
- ◆ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura in ogni sua accezione e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, **lett. i)** del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117;
- ◆ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. k)** del D.Lgs3 luglio 2017, n. 117;

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"

- ◆ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. l)** del D.Lgs3 luglio 2017, n. 117;
- ◆ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. t)** del D.Lgs3 luglio 2017, n. 117;
- ◆ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. u)** del D.Lgs3 luglio 2017, n. 117;
- ◆ promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. v)** del D.Lgs3 luglio 2017, n. 117;
- ◆ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. w)** del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- ◆ riqualificazione di beni pubblici inutilizzati beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, **lett. z)** del Dlgs 117/2017.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di interesse generale si concretizzano attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

1. attivare iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni degli associati stessi ed alle istanze del territorio, comprese iniziative di assistenza alla persona, e favorendo "l'educazione al dono" degli associati, attivandosi anche per iniziative socio-assistenziali e di beneficenza;
2. attivare e curare iniziative per la formazione culturale scolastica, extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita ed alla qualificazione degli individui per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali, comprese scuole estive e iniziative per il recupero scolastico;
3. operare nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e servizi atti a sviluppare la partecipazione, la formazione e la costruzione fisica, etica e spirituale della persona anche attraverso la promozione di:
 - a) discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico, etico e spirituale degli individui, di ordine filosofico, bio-psichico, psicosomatico, artistico, letterario, storico, sociale, ecc... sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici formativi, di studio, di ricerca e nei movimenti in genere.
 - b) attività sportive dilettantistiche in settori diversi, che contribuiscano a creare solidarietà sociale, sportiva e culturale.
4. favorire nella pluralità delle culture dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, i principi della dignità umana, del rispetto dell'ambiente e dei diritti umani, anche sostenendo e proteggendo il diritto

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"

di ogni famiglia, garantito dagli art.30-31-33 e 34 della Costituzione e art. 147 e 315bis del Codice Civile, di scegliere liberamente l'educazione e l'istruzione più indicate ai bisogni, alle capacità, alle inclinazioni naturali ed alle aspirazioni dei figli. Per realizzare tale finalità l'Associazione potrà attivare organizzare, promuovere e gestire iniziative di realizzazione, sviluppo e sostegno di percorsi formativi di istruzione parentale anche attraverso l'attivazione di servizi atti a soddisfare i bisogni delle famiglie e favorire l'aggregazione e reti di scambi e contatti tra le stesse famiglie, la scuola e la società;

5. valorizzare le forme espressive, letterarie e artistiche (in tutte le loro espressioni e in tutti i loro generi) attraverso l'organizzazione, la realizzazione e la gestione di: percorsi di studio e ricerca, convegni, tavole rotonde, meeting, corsi, centri di studio e addestramento alle professioni, esposizioni di interesse sociale, storico e culturale, rassegne, teatro, concorsi, corsi, produzione di video e cortometraggi o documentari a tema sociale, storico o culturale, pubblicazioni, e dibattiti, anche incrociando le diverse espressioni artistico-letterarie con le diverse espressioni o argomentazioni storiche e sociali al fine di contribuire anche alla promozione della cultura della legalità, della non violenza, della tutela dei diritti umani, dell'integrazione sociale e culturale, del principio di pari opportunità per garantire condizioni di uguaglianza tra uomini e donne e il contrasto della violenza di genere e della violenza in genere, in qualunque forma essa si esprima;
6. promozione e attivazione di iniziative di salvaguardia ambientale e di eco-sostenibilità, di attività di recupero di beni culturali e storici anche attraverso l'attivazione di corsi di restauro sul territorio, e il recupero di beni e valori della tradizione popolare attraverso corsi e iniziative culturali, artistiche, di condivisione e di socialità

Art. 7 – Attività diverse secondarie e strumentali (art. 6 – Dlgs 117/2017)- L'associazione può svolgere attività diverse, classificabili come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi e di immobili in generale curandone tutti gli aspetti collaterali, nonché organizzare corsi, manifestazioni ed eventi in genere. L'Associazione potrà effettuare, presso le proprie sedi sociali/istituzionali, la somministrazione di bevande ed alimenti ai propri associati, tesserati e/o terzi nonché gestire un punto ristoro nel rispetto delle relative norme fiscali, sanitarie e previo il conseguimento delle, eventuali e necessarie, autorizzazioni. L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 8 – Raccolta Fondi (art. 7 – Dlgs. 117/2017) - L'associazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. L'Associazione potrà svolgere tutte le suddette attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dell'attività principali innanzi elencate. Dette attività saranno, comunque, svolte in conformità alle

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale

"COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"

norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e saranno, se strumentali e secondarie rispetto alle attività principali, o di raccolta fondi, disciplinate e rendicontate in fase di bilancio con apposita relazione contabile.

L'Associazione può essere soggetto attivo nella, progettazione e realizzazione concertata con enti pubblici e privati, degli interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di aiuto-aiuto e della solidarietà organizzata.

Art. 9 – Patrimonio sociale - L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, dalle attività diverse e dalle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Il patrimonio sociale è formato, anche, dai contributi versati da tutti soggetti indicati dall'art. 85 co. 1 D.Lgs. 117/2017, sia all'atto della costituzione o della successiva adesione che durante lo svolgimento del rapporto associativo (come previsto, anche, dallo stesso art. 85 citato), da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi (pubblici o privati). L'associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica, su proposta dell'Organo direttivo e delibera dell'Assemblea dei Soci. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dall'art. 8 co. 1 D.Lgs 117/2017. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.10 – Le entrate dell'Associazione - Le entrate sono costituite da: **a)** beni mobili e immobili di proprietà con relative rendite; **b)** eccedenze degli esercizi annuali; **c)** quote associative annue e/o periodiche dei soci/tesserati; **d)** quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale, versate dai soggetti di cui all'art. 85 co. 1 del D.Lgs 117/2017; **e)** eventuali contributi e erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici o privati; **f)** entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali nonché diverse e/o commerciali ma strumentali e secondarie alle attività di interesse generale (ex art. 6 D.Lgs. 117/2017); **g)** eventuale attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni; **h)** ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 11 – L'esercizio sociale - L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre del medesimo anno. Il Consiglio direttivo predispose la bozza di rendiconto economico-finanziario (o del bilancio consuntivo di esercizio e, eventualmente, del bilancio sociale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017) documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte oltre che delle eventuali raccolte fondi. Tale rendiconto o bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"

entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per lo svolgimento del suddetto compito il Consiglio Direttivo si riunirà entro il medesimo termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, comunque, prima della riunione assembleare convocata per la relativa approvazione. I rendiconti (compresi quelli delle raccolte fondi) e/o bilanci inerenti l'anno sociale precedente saranno depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o nel diverso termine eventualmente previsto dalla normativa di settore.

Art. 12 – Ammissione all'associazione - Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, nonché Enti del Terzo Settore, così come disciplinato dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, e altri enti non commerciali che facciano apposita domanda scritta o telematica per mezzo del proprio legale rappresentante. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata da chi ha la responsabilità genitoriale o ne fa le veci. La richiesta di ammissione (alle quali sono equiparate, anche, le domande presentate tramite supporti telematici eventualmente utilizzati dall'associazione) è presentata con domanda scritta dall'interessato e oltre a contenere i dati anagrafici o sociali dell'aspirante socio che si impegna con la presentazione della domanda, al rispetto dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti, degli statuti di enti o reti associative ai quali l'associazione aderisce nonché al pagamento della quota sociale e/o delle altre quote previste dall'associazione. Le domande, così composte e recanti anche il trattamento privacy, vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. In caso di accettazione della domanda il nominativo o denominazione del richiedente verrà trascritto nel libro soci dell'associazione nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, da comunicarsi all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei soci, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello; il suddetto giudizio sarà reso entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione dell'appello. In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile. Nelle more della valutazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo l'aspirante socio potrà frequentare la sede sociale e partecipare alle attività sociali. La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo; non è restituibile, trasmissibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato aderente. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Ogni associato iscritto nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato eleggibile agli organi dell'associazione. I minori potranno esprimere il loro voto attraverso chi detiene la responsabilità genitoriale.

Art.13 – Qualifica di socio - La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni/recesso; b) morosità protrattasi per almeno tre mesi; c) decesso; d) il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione; e) radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie o di azioni e di comportamenti lesivi degli interessi sociali o violazione della legge.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e d) verranno sancite dal Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento al socio il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"

necessari all'ammissione. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione/radiazione deve essere comunicato tempestivamente al socio mediante lettera **raccomandata/pec/e.mail**; il socio potrà ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, inviando al Presidente dell'associazione apposito reclamo con le medesime modalità indicate per la comunicazione del provvedimento di esclusione/radiazione. Nel caso in cui la radiazione venga confermata dall'Assemblea il socio non potrà presentare nuova domanda di ammissione.

Il socio che vuole dimettersi/recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla fine dell'anno sociale. Le relative dimissioni avranno valore dal giorno seguente alla relativa ricezione. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 14 – Rapporti di lavoro tra soci ed associazione - L'Associazione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (o ai diversi limiti imposti per legge). Gli emolumenti corrisposti dovranno rispettare i criteri indicati dall'art. 8 co. III e art. 16 del D.Lgs. 117/2017. Il Presidente provvede, secondo le necessità dell'associazione, ad istituire i rapporti di lavoro innanzi indicati.

Art. 15 – Rapporti con i volontari - L'associazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 si può avvalere della collaborazione di soggetti volontari nei modi e nelle forme previste dal citato articolo. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro vidimato. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; il rimborso spese deve essere elargito in base a quanto disposto dall'art. 17 co. IV del D.Lgs. 117/2017. Il volontario può, anche, essere un soggetto esterno all'associazione e pertanto non associato alla stessa, tuttavia l'associazione dovrà, in rispetto all'art. 35 co. 1 del D.Lgs. 117/2017, avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 16 – Organi dell'Associazione - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 17 – Assemblee - L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di 1/10 dei soci in regola con il pagamento della quota sociale (art. 20 del Codice Civile). L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"

convocazione può essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli soci/associati e/o con avvisi affissi nella sede sociale e/o sulla pagina internet o social dell'associazione e/o con raccomandata a mano e/o a mezzo mail / pec o sms o altra forma di comunicazione. La modalità di convocazione scelta, tra quelle precedentemente indicate, dovrà espletarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data, la sede e l'ora della prima e/o della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori e le modalità di realizzazione.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito libro soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni, regolarmente iscritti nell'apposito libro soci ed in regola con il pagamento delle quote associative, potranno esercitare il diritto di voto a mezzo di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela; i soci collettivi (altri ETS o Enti non commerciali) esercitano il voto per il tramite del proprio legale rappresentate; Il voto dei suddetti soci collettivi è equiparato a quello dei soci persone fisiche vi è quindi rapporto di 1 a 1. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di elettorato attivo e passivo. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese. È possibile lo svolgimento dell'assemblea, con l'annessa partecipazione ed esercizio del diritto di voto palese e simultaneo da parte di tutti i soci, anche per via telematica (ad es. tramite Skype, whatsapp, Zoom ect); l'identità del socio sarà riconosciuta dal Presidente previa esibizione telematica di un documento valido di riconoscimento; in tal caso il segretario redigerà apposito verbale delle presenze (telematiche e reali) che verrà, poi, sottoscritto da tutti i soci che hanno preso parte; per i soci che hanno partecipato in via telematica, la sottoscrizione del verbale dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data dell'assemblea o, comunque, alla prima occasione utile.

Sarà cura del segretario far pervenire ad ogni socio l'apposito verbale assembleare e i relativi documenti integranti, le riunioni che si tengono per via telematica possono essere oggetto di registrazione, nel rispetto della tutela della privacy, al fine di certificare quanto in esse discusso e disposto.

Art. 18 – Compiti delle Assemblee - All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario / il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quando ciò sia disposto per legge) dell'anno trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale precedente;
- eleggere e revocare il **Presidente, il Consiglio Direttivo** ed ogni altro, eventuale, organo sociale, stabilendone il numero **dei componenti**;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all'associazione e di esclusione/radiazione dall'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto alla sua competenza.

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 60 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione e/o sul sito web dell'associazione. Le competenze inderogabili dell'assemblea sono, inoltre, quelle indicate all'art. 25 del D.Lgs 117/2017.

Art. 19 – Cariche sociali - Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Coloro che desiderano essere eletti alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea dandone comunicazione scritta o tramite mezzi telematici (e.mail/sms/messaggi sui social etc) al Presidente in carica dell'Associazione.

I soci collettivi (ETS e/o Enti non commerciali) possono concorrere alle cariche sociali per mezzo dei propri rappresentanti appositamente nominati; a tal fine il socio collettivo dovrà dare comunicazione scritta o telematica al Presidente dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea, del nominativo della persona fisica che concorre alla carica sociale unitamente alla **delibera/provvedimento** di nomina da parte del socio collettivo.

Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione, in regola con i pagamenti delle quote sociali, e non avere riportato nell'ultimo quinquennio condanne per reati penali e/o amministrativi. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica e la relativa sostituzione con il primo dei supplenti.

Le cariche sociali sono ricoperte, solitamente, in maniera gratuita, salvo coloro di cui all'art. 30 del D.lgs 117/2017. Ai componenti degli organi sociali possono comunque essere rimborsate spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi dell'art. 34 del

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"

Dlgs. 117/2017. È fatta salva, inoltre, la possibilità di attribuire ai componenti degli organi sociali eventuali emolumenti per lo svolgimento di specifiche attività professionali, non contemplate nelle funzioni sociali e deliberate dal Consiglio Direttivo (e/o disciplinati da apposito regolamento) nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3 del Codice del Terzo settore e delle altre disposizioni di legge vigenti – rif. Nota del MLPS del 07/09/2020 e successive eventuali.

La disciplina prevista per l'organo di amministrazione ed i suoi componenti è quella indicata all'art. 26 del D.Lgs 117/2017, alla quale ci si riporta.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria, tranne il primo che viene nominato nell'atto costitutivo, ed è composto, in maggioranza, da associati persone fisiche (ex art. 26 co. II D.Lgs. 117/2017). Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. L'elezione alla carica di consigliere può essere subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 26 co. 3 del D.Lgs. n. 117/2017 eventualmente individuati in apposito regolamento. I membri del Consiglio sono sempre rieleggibili salvo eventuali restrizioni inerenti il numero di mandati, previste dalle norme di legge applicabili; tutti gli incarichi si intendono, solitamente, a titolo gratuito, salvo quanto disposto dal precedente art. 19 del presente Statuto; Ai consiglieri sono sempre rimborsabili le spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta, debitamente giustificate; Sono inoltre consentiti gli eventuali compensi così come disposti dall'art. 8 co. III DLgs 117/2017. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non eletti se presente, in mancanza verrà convocata l'assemblea dei soci che procederà alla nuova nomina. Nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dovesse divenire inferiore a tre dovrà essere convocata, d'urgenza, un'assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni; la convocazione potrà essere fatta, in tal caso, da qualsiasi socio. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, può esercitare parte dei poteri, ordinari e straordinari, spettanti al Consiglio Direttivo, a titolo indicativo e non esaustivo: assunzione di personale, attribuzione di compensi a professionisti, intrattenimento dei rapporti bancari e assicurativi. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Nei casi di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo del Presidente o della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di mancata approvazione dell'Assemblea dei soci del bilancio e/o rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo, si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo. In questo caso si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci in sede Straordinaria, che dovrà svolgersi entro tre mesi dalla decadenza dell'organo, con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti. L'ordinaria amministrazione, la convocazione dell'Assemblea dei soci e le relative formalità e regolamento saranno attribuiti all'organo o agli organi così individuati:

- in caso di decadenza del Presidente: al Consiglio Direttivo, in regime di prorogatio, con attribuzione della legale rappresentanza al Vice Presidente;

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"

- in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di mancata approvazione del bilancio/rendiconto: al Presidente e ai consiglieri non dimissionari, con voto a maggioranza dei presenti e legale rappresentanza al Presidente, in regime di prorogatio.

Art. 21 – Funzioni del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché l'individuazione delle, eventuali, attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e dei volontari (con l'indicazione, in caso di rimborso delle spese, dei criteri seguiti per l'elargizione degli stessi) nonché il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la decisione su eventuali emolumenti da conferire per la realizzazione di attività professionali svolte in favore dell'associazione;;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario / bilancio di esercizio (ed eventualmente del bilancio sociale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- proporre all'Assemblea dei soci la richiesta di poter acquisire la personalità giuridica dell'ente;
- l'eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti sociali ed amministrativi nonché le proposte di modifica del presente Statuto da sottoporsi, poi, alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione/radiazione;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 22 – Assemblee del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all'anno. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e.mail, pec, sms) o anche tramite pubblicazione sul sito internet o pagina social dell'associazione o comunicazione a mezzo messaggistica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. È valida, altresì, la convocazione orale se partecipano all'assemblea tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale **"COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"**

assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di nomina e successivamente di età. Ogni consigliere può delegare ad altro componente del Consiglio Direttivo la partecipazione ed il voto alle suddette assemblee; ogni consigliere può avere massimo una delega. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quest'ultimo viene nominato ad apertura di ogni riunione e redige il verbale. Le riunioni si possono tenere anche con strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti e quest'ultimi possano partecipare attivamente alle discussioni ed al voto. Le riunioni che si tengono per via telematica possono essere oggetto di registrazione, nel rispetto della tutela della privacy, al fine di certificare quanto in esse discusso e disposto.

Art. 23 – Il Presidente dell'Associazione - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nei confronti dei terzi. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con enti, società ed istituti sia pubblici che privati. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà, inoltre, direttamente svolgere per conto dell'associazione le seguenti operazioni senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo: compravendita dei prodotti/servizi necessari all'espletamento dell'attività istituzionale; intrattenere rapporti con istituti di credito e svolgere operazioni bancarie di qualsiasi tipologia ed importo tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, l'apertura di conti correnti; stipula di contratti commerciali di qualsiasi tipo; stipula di contratti di sponsorizzazione; assunzione di personale e loro licenziamento; nomina e revoca di consulenti e di collaboratori; comunicazioni sociali e adempimenti relativi. Per i pagamenti e gli incassi delle quote sociali il Presidente è aiutato dal Tesoriere. Il Presidente può delegare al Segretario/Tesoriere i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata; in carenza di tale delega, nel caso di sua assenza o impedimento, prolungate non oltre 60 giorni, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente prolungate oltre 60 giorni, senza giustificato e temporaneo motivo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberarne la decadenza, procedendo alla convocazione dell'Assemblea dei soci in sede Straordinaria.

Art. 24 – Il Segretario - Il Segretario predispose, anche con l'aiuto di professionisti, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione (o bilancio di esercizio o bilancio sociale -- art. 13 e 14 Dlgs 117/2017) da portare in discussione in sede di Consiglio Direttivo, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo collaborando per la buona riuscita di tutte le attività.

Art. 25 – Il Tesoriere - Il Tesoriere si occupa dell'incasso delle quote sociali, del pagamento delle utenze e di ogni altra spesa riguardante le attività dell'Associazione.

Le figure del segretario e del tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona.

Art. 26 – Il Vice-Presidente - Il Vice-Presidente è eletto, unitamente agli altri consiglieri, dall'assemblea dei soci e nominato all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed in caso di impedimento

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"

temporaneo del presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

Art. 27 – Organo di controllo - L'associazione nominerà, tramite l'assemblea ordinaria dei soci, un organo di controllo, anche monocratico, nei modi, tempi e termini indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicherà l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione. Esso eserciterà inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Per quanto non indicato si rinvia all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 – Organo di revisione legale dei conti - E' nominato dall'assemblea ordinaria dei soci solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 29 – Rappresentanza e Conflitto di interessi - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 30 – Responsabilità - Gli amministratori, i direttori, i presidenti, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 2392-2393-2393bis-2394-2394bis-2395-2396 e 2407 del Codice Civile (art. 7, comma 1 e art. 35 comma 1 del DLgs 3 agosto 2018 n. 105).

Art. 31 – Libri sociali obbligatori - L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del DLgs. 117/2017 ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso;
- eventuale e solo se ritenuto e/o reso obbligatorio dalla normativa in materia, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Allegato "A": Statuto di Associazione di Promozione Sociale "COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI - APS"

Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'associazione presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo (o all'apposito organo i cui documenti si vuole controllare) il quale si dovrà esprimere in merito entro 30 giorni dalla richiesta; In caso di silenzio da parte del Consiglio Direttivo (o dell'organo che detiene i libri che si vogliono controllare) la richiesta si intende accettata ed il socio potrà visionare i libri sociali presso la sede dell'associazione per un periodo massimo di 48 ore con la presenza di, almeno, un consigliere o suo delegato.

Art. 32 – Regolamenti sociali - L'associazione potrà dotarsi di appositi regolamenti che vadano a disciplinare aspetti non trattati dal presente statuto ovvero a specificarne il contenuto. Ogni organo associativo può dotarsi di un proprio regolamento. Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci possono redigere, nel pieno rispetto del principio di democraticità e seguendo le regole di convocazione e partecipazione assembleare previste nello statuto, regolamenti che disciplinano i vari aspetti della vita associativa. In caso di contrasto tra regolamenti e statuto prevale la disciplina prevista da quest'ultimo.

Art. 33 - Durata e scioglimento - La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, che provvede, anche, alla nomina di un liquidatore. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto di voto. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento, deve essere devoluto, tramite delibera dell'Assemblea dei soci, in caso di iscrizione al RUNTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 D.Lgs 117/2017, alla Rete Associativa di cui l'associazione stessa fa parte o, in via residuale, ad altri enti del Terzo Settore, ai sensi dell'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017, o in alternativa alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 34 – Controversie - La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi, uno ciascuno, delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Il giudizio sarà inappellabile. Nel caso di controversia giudiziale il foro competente è quello della sede legale dell'associazione.

Art. 35 – Normativa di riferimento - Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il DLgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Luogo e data: Virle Piemonte, 30 Dicembre 2023

